

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO



IL LOCATORE Società ELPI S.A.S. di Tagliabue Fernanda e C.
con sede in Milano P. le Cimitero Maggiore, 4 P.Iva 02710550159
società Maurimas S.a.s. di Tagliabue Fernanda e C.
con sede in Milano P. le Cimitero Maggiore, 4 P. Iva 02710560158

CONCEDE IN LOCAZIONE

AL CONDUTTORE Sig. LIBRACE ALEJANDRO ANTONIO nato in Argentina il 06/12/1977 residente in Milano P. le Cimitero Maggiore, 4 -
Cod. Fisc. LBRLND72T06Z600G

l'unità immobiliare, in Milano, P. le Cimitero Maggiore, 4 - 4° piano - costituita da n°2 locali oltre a servizi ad uso esclusivo di abitazione propria e dei componenti il nucleo familiare con loro residenti.

PATTI E CONDIZIONI

- 1) La locazione avrà la durata di anni 4 e cioè dal 1/1/2006 al 31/12/2009.
- 2) Il canone annuo di locazione è stabilito in € 5.300,00 (Cinquantatrecento/00), oltre a € 1.160,00 (Millecentosessanta/00) per acconto spese e servizi e € 915,00 (Novecentoquindici/00) per acconto riscaldamento, salvo conguaglio, acconto che dopo il primo anno, viene determinato in base al consuntivo dell'anno precedente, da pagarsi al domicilio del locatore in n° 4 rate trimestrali anticipate scadenti il 1/1 - 1/4 - 1/7 - 1/10 di ogni anno.
- 3) Le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta, nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'anno precedente, ai sensi dell' art. 32 della L. 392/78.
- 4) Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata del canone di affitto o della quota degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalle convenute scadenze determina la risoluzione *ipso jure* del contratto ai sensi

- 11) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio presso l'immobile locato anche nel caso che egli in seguito non vi abiti più.
- 12) Le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, e l'imposta di registro nella misura del 50% sono a carico del conduttore.
In caso di recesso anticipato del conduttore, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico.
- 13) Qualora una delle parti contraenti non abbia dato all'altra disdetta per atto legale, o a mezzo di raccomandata consegnata alla posta non meno di sei mesi prima della scadenza della locazione, il contratto, ancorché a termine, si intenderà rinnovato agli stessi patti e condizioni, salvo quanto convenuto al punto 3) relativamente alla consistenza del canone.


Milano, 2 gennaio 2006

IL LOCATORE



RIP

IL CONDUTTORE



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 1
REGISTRATO IN DATA 27/01/2006 SERIE 3 N. 860
CON € 109,49
(CENTONOVE,49)
IL CAPO AREA SERVIZI
BRUNO CASALE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Angela Maria CAPOZZI)